



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| dott.ssa Maria Riolo        | Presidente                |
| dott. Marcello Degni        | Consigliere               |
| dott. Giampiero Maria Gallo | Consigliere               |
| dott. Luigi Burti           | Consigliere               |
| dott.ssa Alessandra Cucuzza | Referendario              |
| dott. Giuseppe Vella        | Referendario ( relatore ) |
| dott.ssa Rita Gasparo       | Referendario              |
| dott. Francesco Liguori     | Referendario              |
| dott.ssa Alessandra Molina  | Referendario              |
| dott.ssa Valeria Fusano     | Referendario              |

nella camera di consiglio da remoto del 22 ottobre 2020 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19, come da ultimo modificato dall'art. 26 ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, inserito in sede di conversione con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha pronunciato la seguente

## DELIBERAZIONE

### nei confronti del Comune di Quinzano D'Oglio (BS)

#### rendiconto esercizio finanziario 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018, redatto dall'Organo di revisione del Comune di Quinzano D'Oglio (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 14554 del 01/09/2020;

Vista la risposta del Comune di Quinzano D'Oglio, a firma del Responsabile del Servizio finanziario, e i relativi allegati, prot. Cdc n. 16654 del 30/09/2020;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione prot. 17240 del 13/10/2020 con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005;

Visto il decreto n. 10/2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

Vista la nota depositata dall'ente, successivamente alla comunicazione del deferimento, prot. Cdc n. 17796 del 20/10/2020;

Dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams";

Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.

#### **PREMESSO CHE**

a seguito dell'esame dei questionari sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018, è stata svolta un'attività istruttoria, volta ad acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate dall'ufficio, come meglio di seguito esplicitato, rispetto a cui l'Ente ha fornito gli elementi richiesti, con nota prot. Cdc n. 16654 del 30/09/2020.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Quinzano D'Oglio (BS) all'esame del Collegio.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte*

*dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di*

Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

## **2. Irregolarità della gestione finanziaria.**

La Sezione illustra nel prosieguo le principali criticità riscontrate, alla luce delle risposte fornite dall'Ente, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenuti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

### **2.A. Lettera di patronage.**

In sede istruttoria sono state richieste al Comune delucidazioni in merito alla sottoscrizione di una lettera di *patronage* in favore della partecipata Quinzano Servizi s.r.l., così come attestato dal revisore nel questionario 2018 (pag. 14), chiedendo in particolare se sia stato effettuato apposito accantonamento a copertura dell'eventuale esposizione debitoria in questione.

Sul punto il Comune ha specificato che, con deliberazione n. 62 del 30.09.2006, è stato adottato l'atto d'indirizzo di affidamento alla Quinzano Servizi s.r.l. del progetto relativo alla costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri per complessivi 1.050.000,00, autorizzando l'amministratore unico ad una gara ad evidenza pubblica per la contrazione del finanziamento necessario a tale scopo.

Con determinazione di Giunta n.183 del 30/10/2006 è stata rilasciata a tale scopo lettera di *patronage* a favore dell'intermediario finanziario, da individuarsi attraverso

apposita gara, con cui stipulare contratto di leasing immobiliare per il finanziamento in questione.

In data 09/03/2007 è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria tra la Quinzano Servizi e la Hypo Tirol Leasing Italia spa, della durata di 20 anni per un investimento complessivo di € 980.720,63 e per un valore del contratto di € 1.379.797,74. Nella stessa data il Comune di Quinzano d'Oglio rilasciava lettera di *patronage* per un importo massimo garantito di € 833.612,79 a favore della Hypo Tirol Leasing Italia spa. Attualmente è stato pagato il canone n. 53 ed il debito residuo è di € 425.839,95.

*Il Comune attesta, altresì, che non è stato effettuato alcun accantonamento ma che provvede annualmente a trasferire alla partecipata Quinzano Servizi le risorse necessarie per il citato finanziamento.*

Preso atto dei riscontri istruttori del Comune, preliminarmente, preme precisare che la lettera di *patronage* è un documento che un soggetto (c.d. "*patronnant*") invia in forma di lettera ad una banca, per agevolare la positiva conclusione di un'operazione di finanziamento in favore di un terzo. Il *patronnant* è generalmente una holding ed il soggetto terzo beneficiante della lettera è una società controllata dalla prima, fra le quali si instaura, in forza della lettera di *patronage*, un rapporto di c.d. patrocinato.

Scopo della lettera di *patronage* non è quella di garantire l'adempimento di un'obbligazione di un soggetto terzo, quanto invece quella di rafforzare il convincimento del creditore di essere garantito, condizione che avviene attraverso la comunicazione di argomenti, notizie ed informazioni che manifestano l'interesse del *patronnant* al buon esito dell'operazione.

Si suole, in tale fattispecie, parlare di garanzia atipica e, a seconda della vincolatività del documento, si distingue fra lettere di *patronage* a carattere informativo (c.d. deboli) e lettere di *patronage* a carattere impegnativo (c.d. forti). I primi contengono una mera comunicazione circa l'esistenza del rapporto di controllo fra soggetto patrocinante e patrocinato, accompagnata da una dichiarazione di consapevolezza ed approvazione circa l'operazione di finanziamento che la banca ha concesso o sta per concedere alla controllata. Si è in presenza di tale tipologia di schema negoziale ogni qualvolta le

comunicazioni abbiano un contenuto meramente informativo. La lettera di *patronage* debole non può essere equiparabile ad una fideiussione, ma appare come una dichiarazione di scienza, che rileva sul piano della responsabilità precontrattuale, qualora vengano fornite dolosamente o colposamente false informazioni.

Ben diverse si pongono le lettere di *patronage* forti, stante che contengono anche una comunicazione per mezzo della quale il *patronnant* dichiara di impegnarsi a procurare le disponibilità finanziarie per l'adempimento delle obbligazioni della società patrocinata, a non cedere il controllo di quest'ultima sino all'estinzione del debito ed a mantenere il controllo della solvibilità della stessa.

In questi casi la giurisprudenza maggioritaria ha ravvisato una forma di garanzia atipica, costituita da un rapporto contrattuale, la cui obbligazione principale si configura come un'obbligazione assunta in proprio dal *patronnant*, di natura contrattuale. In caso di mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del patrocinato, il *patronnant* si troverà a rispondere nei confronti della banca.

Nel caso di specie il patrocinante si impegna, altresì, ad esercitare la propria influenza sul patrocinato per ottenere che esso adempia agli obblighi contratti con la banca (*cd. dichiarazioni di influenza*).

Nella fattispecie del Comune di Quinzano D'Oglio, non vi è alcun dubbio che la lettera rilasciata rientra nella specie del *patronage* forte. Con delibera di Giunta n.183/ 2006 avente per oggetto " ATTO DI INDIRIZZO ALLA SOCIETA' "QUINZANO SERVIZI SRL" PER L'ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI" , infatti, il Comune dichiara, nel rilasciare lettera di *patronage* a favore di Quinzano servizi s.r.l. , che "Con la presente ci impegniamo a far in modo che l'anzidetta nostra controllata faccia fronte, in ogni caso, alle sue obbligazioni nei Vostri confronti dipendenti dal succitato finanziamento, anche fornendole i mezzi finanziari all'uopo necessari" (allegato 3 alla predetta delibera di Giunta).

Tutto ciò posto, la giurisprudenza della Corte dei Conti assimila l'obbligazione assunta mediante una lettera di *patronage* forte a quella del fideiussore, giacché espone il garante al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice (ex multis, deliberazione n. 17/2011/PRSP del 7 aprile 2011, Sezione Regionale di controllo per



l'Emilia Romagna); pertanto, il Comune ha l'obbligo di redigere di conseguenza le scritture contabili, affinché le stesse rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria.

Deve, peraltro, porsi in evidenza che, secondo quanto rappresentato dalla delibera della Sez. Autonomie 30/2015, con il ricorso al termine "garanzie" adoperato dall'art. 204 TUEL, il legislatore ha voluto ricomprendere tutti i negozi giuridici attualmente riconducibili a tale categoria, e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati espressamente ex art. 207 TUEL) ma "ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia, lettera di *patronage* forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3947/2010)".

Ricondotta la lettera di *patronage* forte alla disciplina dell'art.207 TUEL, preme precisare che, con riguardo alle garanzie tipiche e atipiche a carico degli Enti pubblici, la norma di riferimento è dettata dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 5.5 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che testualmente recita: *"il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente: al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione"*, stante che il debito di cui trattasi è solo eventuale, e discende unicamente dall'ipotesi in cui la società partecipata -debitrice principale- risulti inadempiente o insolvente.

La norma poi aggiunge: *"nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che, nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti"*. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito".

In difetto di tale accantonamento integrale, l'esistenza di una garanzia debitoria comporterà l'obbligo di computare gli oneri per interessi, assunti con la menzionata lettera di *patronage*, nel limite stabilito dall'art. 204 TUEL (*vd. ex multis, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, delibera 89/2017/PRSP, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-*

*Romagna, delibera n.6/2019/PRSE, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, delibera n.36/2020/PAR, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, delibera n.132/2020 PRSE).*

L'obbligo di appostamento contabile degli impegni derivanti da lettere di *patronage* "forti" è parimenti stabilito dal principio contabile della contabilità economico-patrimoniale, parte finale del punto 7.2 dell'allegato 4/3 al D. Lgs 118/2011, che testualmente recita: *"E' obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese."*

Deve pertanto concludersi che l'esclusione, dal calcolo dei limiti di indebitamento, della quota interessi relativa alle garanzie prestate dagli enti territoriali, è consentita, nel rispetto dell'art. 204 TUEL, soltanto nelle ipotesi dell'accantonamento dell'intero importo del debito garantito a "fondo rischi e passività potenziali", vincolando così una pari quota dell'avanzo di amministrazione e predisponendo l'Ente a far fronte, in maniera tempestiva, in caso di riconoscimento (transattivo o giudiziale) dell'altrui pretesa.

Nel caso in esame il Comune di Quinzano D'Oglio, in sede di riscontro istruttorio, precisa che *non è stato effettuato alcun accantonamento a copertura dell'eventuale esposizione debitoria della società Quinzano D'Oglio s.r.l., ma che tuttavia il Comune, nell'ambito dell'approvazione del piano operativo della società, provvede, annualmente, a trasferire alla società le risorse necessarie anche per far fronte alle obbligazioni assunte dal succitato finanziamento.*

Da quanto emerge in sede di riscontro istruttorio si rileva, quindi, in capo al Comune di Quinzano D'Oglio non solo un'obbligazione di garanzia del finanziamento contratto dalla società Quinzano D'Oglio s.r.l., ma lo stesso Comune provvede a trasferire alla partecipata le risorse per il pagamento dei canoni annuali, come se fosse il contraente del finanziamento e non il soggetto obbligato in garanzia.

Lo schema negoziale e finanziario sopra esposto impone un maggiore rigore in capo al Comune di Quinzano d'Oglio, nel valutare le ricadute di tale obbligazione in termini di equilibri di bilancio e di veridicità ed attendibilità dello stesso.

Alla luce di quanto evidenziato si richiama il Comune di Quinzano D'Oglio al pieno rispetto dei presupposti di cui all'art. 204 e 207 TUEL, nonché alla necessità che la garanzia prestata sia conteggiata ai fini della determinazione del limite di indebitamento, a meno che l'ente non provveda ad accantonare un importo pari all'ammontare del debito garantito.

Con riserva di ogni successiva verifica nei futuri questionari.

## **2.B. Fondo contenzioso**

Il revisore ha attestato nel questionario 2018 che, per il fondo contenzioso, *“l'iniziale accantonamento è risultato insufficiente a seguito della definizione del contenzioso di cui alla sentenza Corte di Appello Brescia n. 1080/2019 emessa in base al rinvio operato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12058 depositata il 16 maggio 2017. La quota aggiuntiva è stata poi regolarmente finanziata nel corso del 2019 con applicazione di quota avanzo di amministrazione”*.

Il Magistrato ha avviato apposita istruttoria richiedendo in merito al Comune di Quinzano d'Oglio di fornire chiarimenti sugli importi accantonati al fondo contenzioso, considerato quanto attestato dal revisore nel questionario 2018 (pag. 12, domanda 8.2. e 8.2.1.), invitando, altresì, l'Ente a trasmettere copia della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1080/2019.

Il Comune, in sede di riscontro istruttorio, ha evidenziato che, a rendiconto 2018, per il fondo contenzioso erano stati accantonati € 127.228,86 per la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Brescia 179/2012, in materia di indennità di esproprio relativa a un piano di edilizia popolare. Successivamente, con sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Brescia n. 729/2012, era stata determinata un'indennità di € 315.703,00 oltre indennità di occupazione per € 2.192,38, spese e interessi legali.

Con deliberazione n. 30 del 27.09.2012 il Comune ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di € 400.000,00, poi liquidato, secondo quanto stabilito dalla citata sentenza 729/2012, per euro 329.802,92 a favore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Brescia, quale saldo indennità di espropriazione, € 13.944,62 quale rimborso spese legali, € 4.421,06 all'attore quali

spese CTU, € 11.017,50 all' Agenzia delle Entrate, quale imposta di registro per la suddetta sentenza.

Il Comune ha proposto ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza, con contestuale ricorso incidentale dell'attore. La Cassazione accoglieva il ricorso incidentale e rinviava alla Corte d'Appello di Brescia che, con sentenza 1080/2019, stabiliva un maggior importo, rispetto a quanto già depositato dal Comune, di € 147.328,80 oltre interessi legali, spese legali e tassa sul registro.

Con deliberazione n. 46 del 26.9.2019 il Consiglio Comunale ha riconosciuto il debito fuori bilancio di € 209.000,00, da reperire tramite risorse così individuate: 1) 116.000,00 mediante riduzione della quota a fondo contenzioso su rendiconto 2018; 2) 83.500,00 applicazione della quota di avanzo libero, già applicata al bilancio di previsione 2019 per opere stradali; 3) 9.500,00 proventi di monetizzazioni già riscosse.

Attualmente perciò rimane disponibile al fondo contenzioso la somma di € 11.228,00, a copertura della possibile soccombenza nella causa tra Comune ed ENEL SOLE (relazione peritale indica in 10.618,31 la somma da corrispondere quale indennità ad ENEL SOLE). La prossima udienza per la causa in questione si terrà il 17 dicembre 2020.

Il Collegio, allo stato degli atti, ritiene adeguato lo stanziamento previsto nel fondo ed invita il Comune a monitorare l'evoluzione del contenzioso con ENEL SOLE, provvedendo, a carattere prudenziale e a tutela degli equilibri di bilancio, ad effettuare gli eventuali e conseguenziali adeguamenti del fondo *de quo*.

Con riserva di ogni successiva verifica sui futuri questionari.

## **2.C. Indennità di fine mandato del Sindaco**

In sede di richiesta istruttoria il Magistrato chiedeva all'Ente di fornire chiarimenti, in merito al mancato accantonamento, nell'esercizio in questione, dell'indennità di fine mandato del Sindaco.

Il Comune in merito, in sede di riscontro istruttorio, ha fatto presente che per l'indennità di fine mandato 2018 non risulta alcun accantonamento in

quanto essa non è dovuta in caso di durata in carica inferiore ai trenta mesi, mentre il mandato del Sindaco uscente è stato di diciotto mesi (dal 11/06/2018 al 29/11/2019). Sono perciò state richieste agli eredi (poiché il Sindaco è frattanto deceduto) le somme già erogate e non dovute per complessivi € 811,17, con nota del 29/09/2020. La precedente indennità, per il mandato durante il periodo dal 27/05/2013 al 10/06/2018, era stata liquidata per complessivi € 2.771,21 in data 25/07/2018. L'ente, con nota prot. Cdc n. 17796 del 20/10/2020, ha, successivamente, comunicato alla Sezione la restituzione degli eredi della somma richiesta, per complessive € 735,50 al netto dell'imposta, trasmettendo i provvisori di incasso n. 1632 e 1633 del 2/10/2020, dell'importo di € 365,75 ciascuno.

In seguito alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 il Comune precisa, altresì, in sede di riscontro istruttorio, che provvederà ad accantonare le somme per le indennità del nuovo Sindaco.

Il Collegio prende atto della volontà dell'ente di provvedere ad accantonare le relative somme, con decorrenza 22.09.2020, ed invita, altresì, il Comune a dare tempestiva comunicazione alla Sezione dell'avvenuta regolarizzazione contabile dell'incasso inerente le somme indebitamente erogate quale indennità di fine mandato.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

#### **ACCERTA**

le criticità di cui in parte motiva

#### **RICHIEDE all'Ente**

- il pieno rispetto dei presupposti di cui all'art. 204 e 207 TUEL, nonché la necessità che la garanzia prestata sia conteggiata ai fini della determinazione del limite di indebitamento, a meno che l'ente non provveda ad accantonare un importo pari all'ammontare del debito garantito;
- di monitorare attentamente l'andamento del contenzioso in essere provvedendo al conseguenziale adeguamento del fondo;

- di comunicare l'avvenuta regolarizzazione contabile dell'entrata di € 735,50, al netto dell'imposta, a titolo di restituzione della quota di indennità di fine mandato indebitamente corrisposta;
- di proseguire nel monitoraggio della gestione economica, stante il risultato di esercizio negativo pari a € 209.838,25.

#### DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, all'Organo di revisione del Comune di Quinzano D'Oglio;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22.10.2020.

Il Magistrato Estensore  
dott. Giuseppe Vella  
(f.to digitalmente)

Il Presidente  
dott.ssa Maria Riolo  
(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il

26 ottobre 2020

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)